

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo **FEDERICI** Presidente

Angelo **BAX** Consigliere

Pia **MANNI** Consigliere-relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA/ORDINANZA**

nel giudizio iscritto al n. **61311** del registro di Segreteria sui conti giudiziali n. 78101 e n. 78102 per l'esercizio 2014, n. 74297 per l'esercizio 2015 e n. 76745 per l'esercizio 2016 resi dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Prato, Matteo Biffoni;

**VISTI** i conti giudiziali e tutti gli atti e documenti di causa;

**UDITI** alla pubblica udienza del 20.11.2019 celebrata con l'assistenza del Segretario Simonetta Agostini, il Magistrato relatore Pia Manni, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Acheropita Rosaria Mondera e l'avv. Giuseppe Maria Nicolosi per l'agente contabile Matteo Biffoni.

Ritenuto in

**FATTO**

I conti in oggetto sono stati depositati dall'agente contabile consegnatario dei titoli azionari Sindaco Matteo Biffoni per gli

esercizi 2014, 2015 e 2016.

Il Comune ha dichiarato che il consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione detenute dall'ente è il Sindaco Matteo Biffoni, senza alcun atto di nomina. Il regolamento di contabilità dell'ente (approvato con D.C.C. 14/93) prevede che i titoli di proprietà dell'ente sono gestiti dal tesoriere secondo le indicazioni del dirigente del servizio finanziario (art. 70 bis). Il tesoriere è risultato detentore solamente di parte dei titoli azionari tenuti in deposito presso la banca sull'apposito conto "deposito titoli".

Non è stata depositata, né unitamente al conto, né unitamente alla suddetta nota del Sindaco, una relazione annuale del consegnatario dei titoli azionari riguardante le variazioni intervenute nel corso degli esercizi, con l'indicazione delle cause che le hanno determinate e delle modalità con le quali è stato esercitato il potere affidato in applicazione delle direttive dell'ente, ma il Sindaco ha dichiarato che, in qualità di rappresentante legale del Comune, ha esercitato il ruolo di socio come previsto dall'art. 9, comma 3, D.Lgs 175/2016.

Esercizio 2014: sono stati depositati il conto della gestione dei titoli azionari (n. 78101) e il conto della gestione delle obbligazioni sociali (quote srl) (n. 78102). I conti rappresentano la consistenza iniziale al 1 gennaio e la consistenza finale al 31 dicembre per quantità e valore di ciascuna società partecipata dall'ente.

Conto 78101: non risulta alcuna variazione nel corso dell'anno.

La consistenza iniziale corrisponde alla consistenza finale di € 79.001.028,13.

Conto 78102: risulta l'operazione relativa alla Consiag, per la cui descrizione si rimanda alla relazione. Nella colonna consistenza al 1 gennaio è indicata Consiag Servizi srl per un valore di € 250,00, mentre il valore al 31 dicembre è pari a € 0,00. Corrispondentemente nella colonna al 1 gennaio la Consiag Servizi Comuni srl ha un valore pari a € 0,00 mentre il valore al 31 dicembre è di € 3.708,96.

I conti non sembrano rappresentativi di tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

-i titoli FIL non sono indicati sul conto, nonostante il recesso dalla società si sia concretizzato solo nel corso dell'esercizio;

-i titoli Firenze Fiera spa, dalla nota della Banca Popolare di Vicenza deposito titoli al 31.12.2014 risultano essere n. 338.251 e del valore di € 1.745.375,16, mentre sul conto giudiziale sono indicati in quantità n. 402.302 e del valore di € 1.593.115,92.

Dovrebbe, quindi, essere chiarito il minor valore attribuito nel conto ai titoli, nonostante ne sia indicata una quantità maggiore rispetto a quelli depositati in banca;

- i titoli ASM spa sono indicati nella consistenza iniziale e finale di € 15.968.066,00 ma ciò non corrisponde a quanto risulta dall'estratto conto titoli della banca che indica un saldo iniziale di € 12.895.107,00 ed un saldo finale al 31.12.2014 pari a € 0,00. Il Sindaco ha precisato che la differenza è dovuta alla

decisione della società di aumentare il capitale senza emissione dei relativi titoli e dal mancato ritiro delle azioni vendute dal Comune di Prato agli altri soci. La regolarizzazione è avvenuta solo a fine 2014 con la restituzione dell'intero ammontare dei titoli di ASM ed il loro annullamento ed una nuova emissione. I nuovi titoli sono stati depositati presso le tesorerie dei soci.

Dal confronto dei conti depositati con il conto generale del patrimonio dell'ente è emerso che:

- nel conto non sono state indicate le partecipazioni nelle società: consortile PIN scarl e coop. PANGLOS scarl e Banca Popolare etica;

- relativamente alla spa Firenze Fiera il valore indicato sul conto è di € 1.593.115,92 mentre nel conto del patrimonio è di € 1.529.377,91;

- la partecipazione nella srl CREAM è indicata nel conto con un valore di € 732.530,94, mentre nel conto del patrimonio il valore è azzerato.

Esercizio 2015: il conto depositato (n. 74297), denominato "*conto della gestione dei titoli*", comprende sia i titoli azionari, che le quote nelle società partecipate (srl).

Il conto rappresenta la consistenza iniziale al 1 gennaio (€ 79.868.568,57) e la consistenza finale al 31 dicembre (€ 79.868.428,45) per quantità e per valore per ciascuna società partecipata. La differenza tra la consistenza iniziale e quella finale è determinata dalla cessione dei titoli di MPS Banca per le

imprese che però è avvenuta nel 2016 (valore indicato nel conto € 140,12; importo della cessione € 304,16), come confermato dal fatto che da SIOPE gli incassi relativi al titolo 40 entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti-4122 alienazione di partecipazioni in altre imprese è pari a € 0,00.

Dal confronto del conto giudiziale con il conto del patrimonio risulta che il conto giudiziale ha una consistenza finale al 31.12.2015 di € 79.868.428,45 e il conto del patrimonio di € 79.280.506,00.

Esercizio 2016: il conto depositato (n. 76745), denominato “*conto della gestione dei titoli*”, comprende sia i titoli azionari, che le quote nelle società partecipate (srl).

Il conto riporta una consistenza iniziale delle partecipazioni 1 gennaio di € 79.868.428,45 e una consistenza finale al 31 dicembre di € 79.738.687,91. La differenza (€ 129.740,50) è determinata dalla cessione dei titoli di Asm Servizi srl in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate disposto dall’art. 1, commi 611 e 612 L. 190 del 23.12.2014.

Da SIOPE gli incassi relativi al titolo 40 entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti-4122 alienazione di partecipazioni in altre imprese è pari a € 131.857,46. Dalla documentazione risulta la cessione della Asm Servizi srl per € 131.049,93 e della MPS Banca per le Imprese di € 304,13 (per un totale di € 132.161,59).

Dal confronto del conto giudiziale con il conto generale del patrimonio risulta che il conto giudiziale ha una consistenza finale al 31.12.2015 di € 79.738.687,91 e il conto del patrimonio immobilizzazioni finanziarie di € 79.150.764,97 oltre a crediti verso altri soggetti di € 1.304.906,55 per un totale di € 80.455.671,55.

In relazione a tutti gli esercizi la documentazione relativa agli incassi per utili e dividendi è stata trasmessa solo parzialmente. Inoltre, l'organo di revisione dell'ente ha segnalato situazioni di criticità per le perdite crescenti della CREAF srl (partecipata al 10,76%), dichiarata poi fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 24/2017, e per vetusti crediti dell'ente verso la GIDA spa (partecipata al 46,92%) che ammontano a circa 2 milioni di euro, scaduti e non ancora onorati.

Il Magistrato relatore, pertanto, con relazione in data 7.3.2019, ha chiesto al Presidente di questa Sezione di fissare l'udienza per la discussione del conto, al fine di pronunciarsi su:

A) la regolarità dei conti resi dal Sindaco Matteo Biffoni relativamente a:

conti 2014:

-i titoli FIL spa non compaiono sul conto nonostante il recesso dell'ente dalla società sia avvenuto nel corso dell'anno (titoli per € 90.000,00 dal conto deposito titoli al 31.12.2013);

-la differenza di valore che risulta tra quanto inserito nel conto giudiziale (€ 1.593.115,92) e quanto risulta dal conto depositi

della banca (€ 1.745.375,16 con un numero minore di titoli depositati) e dal conto del patrimonio (€ 1.529.377,91) circa i titoli Firenze Fiera spa;

-relativamente ai titoli Asm spa dal conto non risulta alcuna variazione, non viene quindi rappresentata l'operazione di restituzione dei titoli, il loro annullamento e la nuova emissione di titoli;

-il valore dei titoli Creaf srl indicato nel conto è di € 732.530,94 mentre nel conto del patrimonio il valore della partecipazione è azzerato.

#### Conto 2015:

-i titoli MPS Banca per le Imprese vengono indicati solo nella consistenza iniziale e non nella consistenza finale, nonostante la cessione dei titoli sia avvenuta l'anno successivo (per € 304,13);

-non vi è corrispondenza tra il totale dei titoli indicato sul conto giudiziale (al 31.12.2015 € 79.868.428,45) e il conto del patrimonio (immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2015 € 79.280.506,00).

#### Conto 2016:

-la partecipazione detenuta in Asm Servizi srl è stata ceduta a Consiag Servizi Comuni srl per l'importo di € 131.049,90. Da SIOPE risultano incassi per alienazioni di partecipazioni per € 131.857,46;

-non vi è corrispondenza tra quanto indicato nel conto giudiziale come consistenza finale (€ 79.738.687,91) e quanto riportato nel

conto generale del patrimonio come immobilizzazioni finanziarie (€ 79.150.764,97, oltre a crediti verso altri soggetti pari a € 1.304.906,55 per un totale di € 80.455.671,55).

B) se vi sono gli estremi per l'accertamento di possibili ipotesi di responsabilità da azionarsi su impulso della competente Procura Regionale, in relazione:

-a quanto emerso sulla CREAM srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 24/2017, dopo che negli anni precedenti aveva registrato perdite costanti in assenza di valore della produzione più volte evidenziate nelle relazioni annuali del Collegio di Revisione;

-a quanto emerso sulla società GIDA spa verso la quale il Comune vanta ingenti e vetusti crediti.

In data 25.6.2019 Matteo Biffoni ha depositato una nota illustrativa contenente precisazioni sui rilievi di cui sopra. Ha premesso, innanzitutto, che, in mancanza di differenti disposizioni normative e regolamentari, il termine "consistenza" è stato da sempre considerato come indicativo del valore nominale del titolo; che le variazioni della consistenza dei titoli riportate in ciascun anno sono quelle associate al verificarsi del momento giuridico di perfezionamento dell'acquisizione o cessazione della qualità di socio; che i metodi di annotazione delle immobilizzazioni immateriali sul conto del patrimonio seguono differenti criteri di valorizzazione, prendendosi in considerazione il costo di acquisto o il valore del patrimonio netto

da ultimo bilancio e non il valore nominale dei titoli che, invece, viene riportato nel mod. 22.

Sui singoli rilievi ha osservato quanto segue:

Esercizio 2014:

1) i titoli FIL non devono comparire sul conto giudiziale 2014 perchè il recesso dell'ente si era già perfezionato nel 2013 e nel 2014 è avvenuta la mera liquidazione della quota;

2) la diversità delle quote di Firenze Fiera spa tra i saldi della banca e i rendiconti si spiega con il fatto che non tutte le azioni detenute dal Comune sono depositate in tesoreria. La differenza deriva da un aumento di capitale approvato il 26.5.2006. Il Comune ha sottoscritto la quota di spettanza di 64.051 azioni del valore nominale di € 3,96 per totali € 253.641,95 cui non è seguito il deposito in tesoreria dei titoli cartacei. Quanto alla differenza di valore tra il mod. 22 e il prospetto della banca, osserva che i titoli depositati in tesoreria riportano nella colonna "prezzo di contro valorizzazione" il vecchio valore unitario in lire (10.000 lire ovvero € 5,16) che, successivamente, è passato da € 5,16 a € 3,96 tramite un'operazione di aumento di capitale, previa copertura perdite, con emissione di azioni da offrire in opzione ai soci. La società non ha ritenuto necessario ritirare e modificare il valore indicato sul titolo cartaceo depositato in tesoreria, facendo fede quanto iscritto nel libro soci. Nel conto del patrimonio il valore rappresenta la quota di patrimonio netto dell'ultimo bilancio disponibile della società al momento della

valorizzazione;

3) l'operazione di riallineamento dei titoli Asm spa ha comportato l'annullamento dell'unico titolo cartaceo unitario depositato in tesoreria (per € 12.815.107) con successiva emissione di titoli per un valore complessivo di € 16.000,00, di cui € 15.968.066 di spettanza del Comune di Prato. Con tale operazione la società ha modificato il "taglio" del certificato azionario che da unico pezzo intestato al Comune per l'intero importo del capitale, è ora frazionato in più titoli. Il valore complessivo dei titoli rispetto ai due momenti temporali di rilevazione del conto (1/1 e 31/12) del Mod. 22 resta il medesimo (€ 15.968.066,00).

4) Circa i titoli Creaf srl il conto giudiziale riporta un valore nominale della frazione di capitale versato (€ 732.530,94) mentre il conto del patrimonio riporta il minor valore tra costo di acquisto e patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato in adempimento delle osservazioni della Sezione di controllo.

#### Esercizio 2015:

1) I titoli MPS Banca per le Imprese spa vengono indicati solo nella consistenza iniziale perché il recesso è avvenuto nel 2015 mentre nel 2016 si è realizzato solo il versamento del valore della quota di liquidazione;

2) La differenza tra il totale dei titoli indicato sul conto giudiziale (€ 79.868.428,45) e il conto del patrimonio (€ 79.280.506,00) deriva dalla svalutazione del valore della partecipazione in

CREAF srl (-732.530,94) oltre all'inserimento nel conto del patrimonio di Pin Soc. Coop che ha natura consortile mentre il Mod. 22 prevede solo i titoli di spa e srl. Secondo i principi contabili la partecipazione deve comunque essere valorizzata nel conto del patrimonio (€ 144.608,00).

Esercizio 2016:

1) Gli incassi da SIOPE al titolo 40 per un totale di € 131.857,46 derivano da:

-recesso da MPS Banca per le Imprese spa € 304,13;

-vendita di ASM Servizi srl € 131.049,93;

-chiusura conto presso Banca popolare Etica € 503,40.

2) Circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato nel conto giudiziale come consistenza finale e quanto riportato sul conto del patrimonio come immobilizzazioni finanziarie, richiama quanto osservato per l'analogo rilievo relativo all'esercizio 2015.

La voce crediti verso altri soggetti (€ 1.304.906,58) è costituita da escussioni di garanzie e non riguarda le partecipazioni.

3) Quanto, infine, ad ipotesi di responsabilità per il mancato esercizio dei diritti di socio di Creaf srl rappresenta che gli organi di amministrazione delle società hanno omesso di svolgere un'adeguata e veritiera attività di informazione dei soci, così precludendo loro di esercitare i propri diritti a tutela del valore della partecipazione.

4) Per quanto riguarda Gida spa le criticità sono superate. Con delibera n. 2/2018 si è previsto il pagamento da parte della

società di una quota del debito nel 2017 e un piano di rateizzazione in 6 anni del restante debito che la società sta pagando.

Alla pubblica udienza del 3.7.2019 il giudizio è stato rinviato per l'esame della copiosa documentazione prodotta, fuori termine, dall'agente contabile. All'udienza odierna il P.M. ha ritenuto condivisibili i rilievi. L'agente contabile ha richiamato le difese scritte.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell'art. 93 D.Lgs 18.8.2000 n. 267. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni.

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che *“Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”*, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).

In relazione ai titoli dematerializzati o depositati presso le società partecipate, vi è da chiedersi, però, quale sia il soggetto che debba rivestire la qualificazione di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le

funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”. Si è così affermato che: *“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale”* (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Ha affermato, infatti la Corte di cassazione che: *“il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D’altra parte, l’art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce,

infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) *“rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”*.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122) anche se tale rendicontazione riguarda *“una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio”* (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che: *“L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

E' compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti del o degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle

quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*.

2. In applicazione dei principi di cui sopra, i conti in oggetto non possono essere considerati regolari. Sebbene, dal punto di vista dei meri conteggi, le differenze tra i conti giudiziali e il conto del patrimonio siano state chiarite, resta la questione relativa all'individuazione della quantità e del valore da indicare nei conti giudiziali.

Per giustificare il disallineamento tra i conti giudiziali e il conto del patrimonio, il Sindaco e consegnatario di azioni Matteo Biffoni ha precisato che: a) le annotazioni della consistenza quantitativa e di valore delle partecipazioni e dei titoli nei conti sono state effettuate con riferimento al valore nominale dei beni

stessi, mentre i metodi di annotazione delle immobilizzazioni immateriali sul conto del patrimonio seguono criteri di valorizzazione differenti (costo di acquisto o patrimonio netto o minor importo tra valore nominale e valore di patrimonio netto); b) le variazioni degli stessi sono inserite nei conti al “*momento giuridico*” del perfezionamento delle operazioni, anche se contabilizzati nell’esercizio successivo a quello di perfezionamento dell’acquisizione o della cessazione della qualità di socio; c) il mod. 22 sarebbe dedicato alla rappresentazione delle azioni e delle partecipazioni (spa e srl) e, conseguentemente non vi dovrebbero essere indicati i titoli posseduti in organismi societari di altro tipo, quali consorzi e/o fondazioni.

Tali argomenti non sono condivisibili. Innanzitutto, ritiene il Collegio che il mod. 22 debba riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni.

Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione. Il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può, poi, essere quello nominale. L’art. 626 R.D. 827/1924 stabilisce che: “*Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la quantità e le*

*categorie...secondo il valore risultante dagli inventari” e l’art. 628, a sua volta, prevede che: “Di regola, la base di ogni conto in materia consiste negli inventari visti e verificati dall’amministrazione”. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. E’, quindi, il conto del patrimonio la scrittura da aggiornare alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione, valore che deve essere altresì iscritto in inventario, anch’ esso da tenere sempre aggiornato. Nel conto del patrimonio confluisce, peraltro, un valore che può non coincidere con il valore nominale del titolo, quando siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto. I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali. Quanto, infine, alle variazioni, essendo il conto del patrimonio la scrittura aggiornata alla reale consistenza dei titoli e delle partecipazioni, ne consegue che le annotazioni delle*

variazioni relative ad acquisizioni di nuovi titoli e/ o cessioni degli stessi vanno annotate nei conti giudiziali in armonia con l'effettiva contabilizzazione risultante dal conto del patrimonio, dovendo essere il conto del consegnatario rappresentativo delle vicende contabili riguardanti il patrimonio dell'ente.

I conti oggetto del presente giudizio, conseguentemente, devono essere dichiarati irregolari. Deve, inoltre, essere disposta la ricompilazione dei conti secondo quanto sopra precisato.

Trattandosi di pronuncia in rito, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sullo specifico punto:

**DICHIARA** l'irregolarità dei conti resi dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Prato, Matteo Biffoni, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016

Nulla per le spese.

Nel contempo, sospesa ed impregiudicata ogni altra decisione in rito e in merito

**ORDINA**

all'agente contabile la ricompilazione, in conformità ai criteri indicati in sentenza, dei conti del consegnatario dei titoli azionari e al Comune di Prato di far pervenire alla Segreteria della Sezione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente

pronuncia i citati conti del consegnatario muniti della parifica.

Si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Prato.

Si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l'individuazione di eventuali profili di responsabilità per danno erariale cagionato all'ente dagli amministratori.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pia Manni

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 04/06/2020

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini